



Provincia di Reggio Emilia

Servizio Infrastrutture, mobilità sostenibile e Patrimonio”

Corso Garibaldi n. 26

42121 Reggio Emilia (RE)

Pec: provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

Pc

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

Corso Umberto I, n. 22

42108 San Martino in Rio (RE)

Pec: sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it

OGGETTO **Osservazione proposta dalla ditta VERONI COTTI SRL** nel PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 53, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA N. 24/2017, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DI CUI ALL'ART. 41 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELLA “BRETTELLA DI COLLEGAMENTO ASSE REGGIO EMILIA – CORREGGIO, S.P. 50 IN LOCALITA' GAZZATA NEL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO”, IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE, CON APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'.

Il sottoscritto Marco Veroni, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Veroni Cotti srl, con sede legale in Viale Vittorio Saltini 15/17 42015 Correggio (RE), p.iva 01326610357, pec: veronicotti@pec.collabra.it, con riferimento allo stabilimento sito in Comune di San Martino in Rio, via Camuncoli 1/A, espone quanto segue.

La nuova strada F (strada locale), denominata bretella, nel comune di San Martino in Rio, si sviluppa per quasi il 20% su aree asservite allo stabilimento di Veroni Cotti srl

Il procedimento indicato in oggetto attiene a un'infrastruttura attesa da anni; duole constatare come la soluzione sia pregiudizievole per la ditta scrivente, che, in sede di valutazione delle alternative, non ha avuto un peso adeguato rispetto ai diversi interessi privati coinvolti.

Veroni Cotti s.r.l.

Sede: viale Saltini, 15/17 - Correggio (RE) - Tel. 0522 692955 - Stabilimento: via Camuncoli, 1/A - 42018 S. Martino in Rio (RE) - Tel. 0522 736911 - Fax 0522 696331 - Cod. Fisc. e Part. IVA 01326610357
Iscr. Reg. Impr. RE 01326610357 - REARE n. 176846 - Capitale Sociale € 1.000.000 i.v. - Soggetta a direzione e coordinamento della F.Ili Veroni fu Angelo S.p.A. con unico socio - e-mail: veronicotti@veroni.it



Infatti, negli anni non vengono considerati gli impatti sull'attività dell'azienda, trovando spazio unicamente le poche case sparse impattate dalle altre soluzioni.

La nuova infrastruttura produce forti condizionamenti sull'attività in essere e sui futuri sviluppi, limitazioni importanti apposte a un'impresa che produce un importante fatturato e occupi 40 addetti, il tutto meglio illustrato nel proseguo.

1. **Variante urbanistica:** carenze nell' istruttoria per parzialità e omessa valutazione del pregiudizio imposte all'azienda e assenza di misure compensative, il tutto per le ragioni di seguito indicate.

- Nella relazione illustrativa della variante urbanistica (PF VU 01), si deve da subito annotare un erroneo presupposto: si confondono le fasce **di rispetto**, con **i corridoi** destinati alla viabilità previsti della pianificazione, solo quest'ultimi sono direttamente funzionali alla definizione dello spazio entro il quale l'opera può essere realizzata.

Le fasce di rispetto sono fissate dal legislatore statale e con queste si definiscono le aree in cui possono essere realizzate opere complementari alla viabilità (come distributori dei carburanti, aree di sosta...), escludendo invece la realizzazione di manufatti diversi che abbiano carattere permanente.

Pertanto, in ogni caso, il progetto di un nuovo tracciato o anche solo l'ampliamento di una sede stradale esistente richiede che venga previamente recepita con una variante, con cui occorre definire il tracciato, la natura della strada e, conseguentemente, ove sia indefettibile, l'applicazione delle norme sulle distanze.

Nel caso, trova applicazione il codice della strada e relativo regolamento che attribuisce poteri agli enti territoriali di specificazione sino ad ammettere la possibilità di non apporre alcuna fascia di rispetto.

Non si condivide e si ritiene erronea la individuazione della nuova fascia di rispetto applicata all'area produttiva, in quanto si tratta di imposizione *ex lege*.

Infatti, ad altro risultato si può giungere alla luce del codice della strada, utilizzando gli spazi di valutazione e assumendo un diverso contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, non ultimo compensando i pregiudizi immediati e futuri arrecati alla ditta dalla realizzazione della bretella, come meglio illustrato nei punti seguenti, non vi era l'obbligo di apporre alcun vincolo.

Il progetto in istruttoria attiene a una infrastruttura per la mobilità qualificata come **strada F, ossia strada locale**.

Secondo il codice della strada, rispetto a questa tipologia (F), le fasce di rispetto non solo possono essere ridotte ma possono anche non essere apposte, ciò in forza a



quanto dispone l'art. 26, comma 5, che testualmente si riporta: *“Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3 (ndr fuori dai centri abitati e all'interno delle aree edificabili), **non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti** fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.”*

Si propone quindi di non prevedere alcuna fascia di rispetto, ma unicamente la distanza dai confini di zona e proprietà.

* * *

L'esproprio incide sulla superficie fondiaria e sulla funzionalità dell'azienda (vedasi punti successivi) e nella variante normativa proposta, agli artt 115 e 116, la ditta non trova certezze sia in termini di potenzialità che di funzionalità.

La ditta chiede il riconoscimento delle attuali potenzialità anche funzionali mediante la riconfigurazione della Zona D includendo del foglio 22 anche parte dei mappali 470, 471 e 386, con una **riconfigurazione delle vigenti previsioni urbanistiche, mediante la modifica del perimetro della zona D**, variante **non sostanziale rispetto a quella proposta dalla Provincia col procedimento in esame.**

In coerenza con i diversi profili sopra esposti e a quanto si specificherà nel proseguo, si chiede pertanto di modificare gli articoli 115 e 116 delle NTA del PRG del Comune di San Martino in Rio disponendo l'istituzione di una zona D speciale denominata **Zona D “Veroni cotti”** e soggetta alla seguente disciplina:

Zona D “Veroni cotti”. Estesa la zona D sul fronte a Ovest, includendo i terreni censiti al fg 22 dei mappali 470 (parte), 471 (parte) e 386 (parte). L'ampliamento è soggetto ad intervento diretto. Gli interventi di ampliamento e di nuova costruzione all'interno della Zona D “Veroni cotti” sono soggetti al rispetto della sola distanza di 10 metri dal confine di zona e di proprietà.

* * *



2. Carenze istruttorie per non corretta individuazione e/o ponderazione degli impatti sullo stabilimento di Veroni Cotti srl, in relazione ai seguenti elementi:

La progettazione è avvenuta senza un approfondito confronto con la ditta e omettendo la disamina dello stato legittimato del complesso industriale e delle specificità della produzione che si svolge nello stabilimento, in particolare:

- Il progetto porta un sostanziale **incremento delle polveri** che si riverseranno sull'area di produzione. Nel progetto della bretella è assente qualsivoglia misura di riduzione degli impatti, quali elementi di filtro con lo stabilimento. La ditta svolge lavorazioni in ambienti protetti e che, in ragione dell'incremento delle esposizioni, dovrà attivare dapprima una fase di studio e, a seguire, attivare nuovi elementi di protezione, in particolare nei punti di interscambio con gli ambienti esterni, dagli accessi per carico / scarico, ai punti più diffusi di filtro interno/esterno dei flussi di aria;
- **Riduzione sostanziale delle aree destinate alla sosta e alla logistica interna:** in particolare parte del piazzale a sud, vocato alla movimentazione dei mezzi, alla sosta e stoccaggio temporaneo dei materiali necessari al trasporto, si riduce di una media di circa 3 metri (vedasi allegato 1).

L'impatto è maggiore a 2160 mq di terreno oggetto di esproprio (vedasi tavola PF ES 01).

Occorre infatti considerare che un terzo dell'esproprio attiene a una parte dell'area a sud dello stabilimento, utilizzata per lo stoccaggio e movimentazione di merci, deposito temporaneo dei rifiuti e dei supporti per il trasporto, per la sosta dei mezzi, da e per i fornitori, area che oggi è di oltre 2000 mq.

La perdita dell'area espropriata, unitamente alla riduzione della sezione per le manovre, inevitabilmente comporterà la revisione dell'organizzazione del flusso, dei tempi di ogni singola fase organizzativa, delle aree di deposito destinando a tali scopi nuove aree.

Una nuova zona di stoccaggio con percorsi di accesso e sosta.

Questa nuova zona deve essere inevitabilmente individuata col procedimento in esame per mantenere la piena funzionalità dell'azienda e non comprometterne sviluppi.

L'unica soluzione che la ditta individua possibile è nell'area di proprietà a ovest, urbanizzando una porzione di terreno oggi esterna al perimetro dell'azienda, ma di proprietà della stessa, **incluso i terreni censiti al fg 22 dei mappali 470 (parte),**



471 (parte) e 386 (parte), area che si chiede venga qualificata come produttiva estendendo la zona D (vedasi punto 1).

- **Riduzione della sezione a sud dello stabilimento** che crea notevoli impedimenti nel transito dei mezzi pesanti diretti alla ricezione della materia prima. Il passaggio dal retro dello stabilimento è infatti obbligatorio per le fasi di carico e scarico e raggiungere le bocche di scarico (vedasi allegato 2); un restringimento della carreggiata e dei raggi di curvatura, compromette o rende molto più complesso e pericoloso il transito.

Anche le manovre dei mezzi, prevalentemente mezzi di notevoli dimensioni (lunghezza 16,5 metri), saranno più complesse e porteranno a un incremento degli elementi di pericolo per il personale addetto, con la necessità di rivedere piani di sicurezza, evacuazione, con nuovi costi.

La ditta avrà maggiori condizionamenti allo svolgimento dell'attività e condizionamenti alle future riorganizzazioni.

La riduzione della sezione è quindi un sostanziale gravame per la ditta, pregiudizio che deve essere considerato anche nella determinazione dell'indennizzo.

- **Impatti negativi sulle future riorganizzazioni aziendali**, stante la riduzione dell'area e della sezione, è probabile la necessità di sopprimere le baie di carico sul lato a sud dello stabilimento, determinando forti condizionamenti anche in occasione di future riorganizzazioni dei flussi interni all'azienda, rendendo di fatto inutilizzabile per il carico / scarico il fronte sud dello stabilimento.
- **Il progetto impatta sul dimensionamento e la regimazione delle acque meteoriche nel piazzale a sud dell'azienda**: essendo la strada rialzata rispetto al piano del cortile aziendale, occorrerà valutare gli effetti legati alla regimazione delle acque dalla strada in occasione degli eventi più rilevanti (e sempre meno rari) e quelle che si scaricano direttamente sul piazzale, verificare le interferenze e rivedere le opere di regimazione delle acque dello stabilimento, ivi compresa la capienza dell'attuale vasca di laminazione. Questi temi non sono stati trattati nel progetto. Nella Tavola PF VI 09, dove è presente una sezione relativa al tratto prospiciente l'area della ditta, non sono chiare le soluzioni adottate per ridurre gli impatti sopra indicati.

* * *



3. Carenze istruttorie: omessa disamina degli **impatti nella fase di esecuzione** dell'opera e **occupazione temporanea**.

Gli elaborati non sviluppano gli impatti effettivi legati alla fase di cantiere/ realizzazione della strada e pertanto sarà importante:

- Definire in contraddittorio tra le parti, l'esatta consistenza dell'area occupata per la realizzazione dei manufatti previsti nel progetto, che si ripete è carente in termini di opere di mitigazione e filtro tra le infrastrutture (da ultimo la bretella) e la ditta.

Ad oggi l'occupazione temporanea non impatterebbe sullo stabilimento, i documenti fanno coincidere l'area oggetto di esproprio con l'area di esecuzione e di cantiere con l'area limitata dalla nuova recinzione e quindi oggetto di esproprio. Dall'esame del progetto, però è chiaro, per esempio, che la fondazione occupa parte dell'area e del sottosuolo non oggetto di provvedimento di esproprio ma che dovrà essere interessata dall'attività di cantiere.

Verosimilmente l'occupazione temporanea avrà ad oggetto un'area delle società e indispensabile all'azienda, quindi l'intervento produrrà, oltre agli effetti permanenti illustrati al precedente punto 2, ulteriori condizionamenti negativi allo svolgimento dell'attività nel corso dell'esecuzione della strada.

È quindi evidente, anche sotto questo profilo, la carenza di istruttoria e l'erroneità del progetto e conseguentemente degli elaborati relativi all'occupazione temporanea e relativi indennizzi.

Oltre a specificare l'area oggetto di occupazione per l'esecuzione dei lavori, occorrerà concordare con la ditta il cronoprogramma e le tempistiche in modo di ridurre gli impatti fisici e la durata dell'occupazione, contenendola nel periodo di "molla" dell'attività produttiva, individuato indicativamente da metà gennaio a fine febbraio.

- Definire modalità operative che prevedano interlocuzioni costanti e proceduralizzate. A tal fine si chiede che venga recepito quanto segue:
 - a. venga notificato alla ditta il responsabile della direzione lavori immediatamente dopo la nomina così che i nostri tecnici possano prendere immediatamente contatto;
 - b. immediatamente dopo l'affidamento dei lavori, venga convocato un incontro per verbalizzare tempi e modalità vincolanti degli interventi incidenti sull'area di proprietà della ditta;
 - c. almeno 30 gg prima del picchettamento venga data notizia alla ditta affinché possa nominare proprio consulente che assista alle operazioni;



- d. venga apposta una protezione delle aree di lavoro con recinzioni di h minima 2m, complete di rete verde antipolvere sul limitare dell'area di cantiere per tutta la lunghezza della proprietà VERONI COTTI srl;
- e. vengano adottate misure per ridurre la produzione di polveri, come sistemi di bagnatura frequente, durante le demolizioni dell'asfalto, delle parti da rimuovere, irrorazione con acqua delle macerie, anche durante le operazioni di carico, dei percorsi dei mezzi meccanici, dei depositi dei materiali di risulta, allontanamento tempestivo del materiale di risulta accumulato dal cantiere.

* * *

4. Determinazione degli impatti sull'impresa e conseguente **determinazione degli indennizzi**.

La ditta chiede il riconoscimento delle attuali potenzialità anche funzionali mediante la riconfigurazione della Zona D includendo del foglio 22 anche parte dei mappali 470, 471 e 386, con una **riconfigurazione delle vigenti previsioni urbanistiche, mediante la modifica del perimetro della zona D**, variante **non sostanziale rispetto a quella proposta dalla Provincia col procedimento in esame**.

In coerenza con i diversi profili sopra esposti, si chiede pertanto di modificare gli articoli 115 e 116 delle NTA del PRG del Comune di San Martino in Rio disponendo l'istituzione di una zona D speciale denominata *Zona D "Veroni cotti"* e soggetta alla seguente disciplina:

Zona D "Veroni cotti". Estesa la zona D sul fronte a Ovest, includendo i terreni censiti al fg 22 dei mappali 470 (parte), 471 (parte) e 386 (parte). L'ampliamento è soggetto ad intervento diretto. Gli interventi di ampliamento e di nuova costruzione all'interno della Zona D "Veroni cotti" sono soggetti al rispetto della sola distanza di 10 metri dal confine di zona e di proprietà.

Impregiudicate ulteriori azioni da parte della ditta, si chiede di approfondire l'esatta consistenza delle aree espropriate e di quelle necessarie oggetto di occupazione, che, per gli approfondimenti svolti in via sommaria dalla scrivente ditta, sono maggiori di quanto indicato negli elaborati (in particolare PF ES 01).

Quanto agli indennizzi, la Provincia dovrà considerare: trattasi di aree produttive e/o a vocazione produttiva; i costi derivanti dalla necessità di ricollocare da subito alcune



funzioni (sosta, scarico carico imballaggi e rifiuti); i condizionamenti immediati e futuri con relativi maggiori costi, derivanti dalla ridefinizione dell'area a sud dello stabilimento che precluderanno nel tempo alcune soluzioni nello sviluppo e ammodernamento dell'azienda, processi che devono essere posti in essere in continuo per introdurre nei processi produttivi le migliori innovazioni, fattore essenziale per migliorare la competitività della ditta Veroni Cotti srl nel mercato alimentare.

San Martino in Rio, 22.05.2026

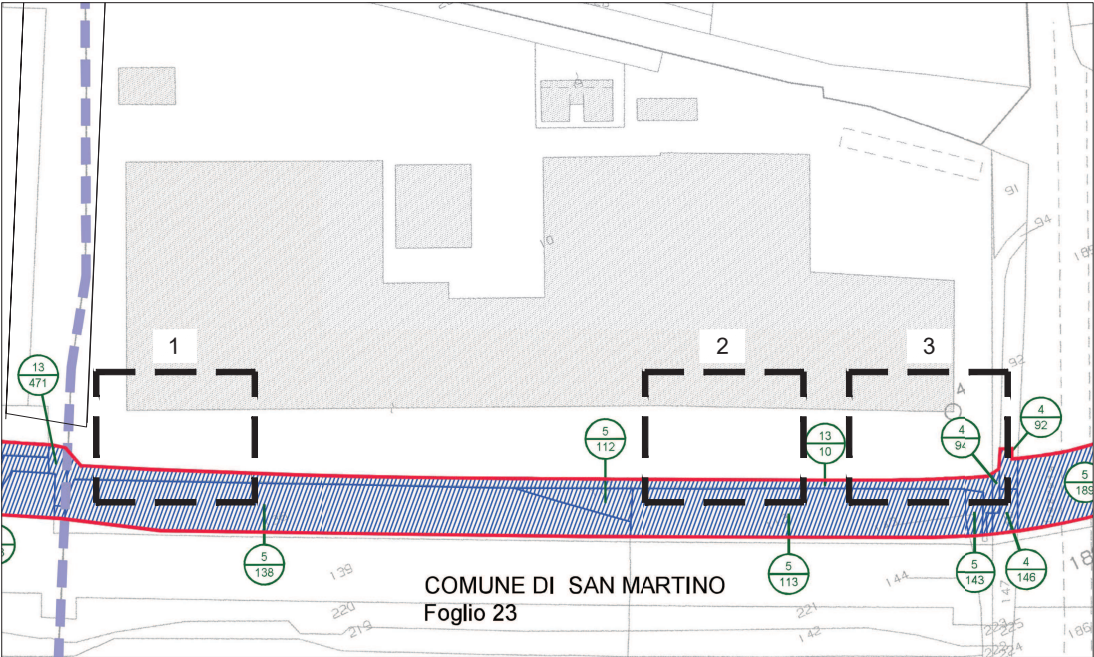
Il Legale Rappresentante

Marco Veroni

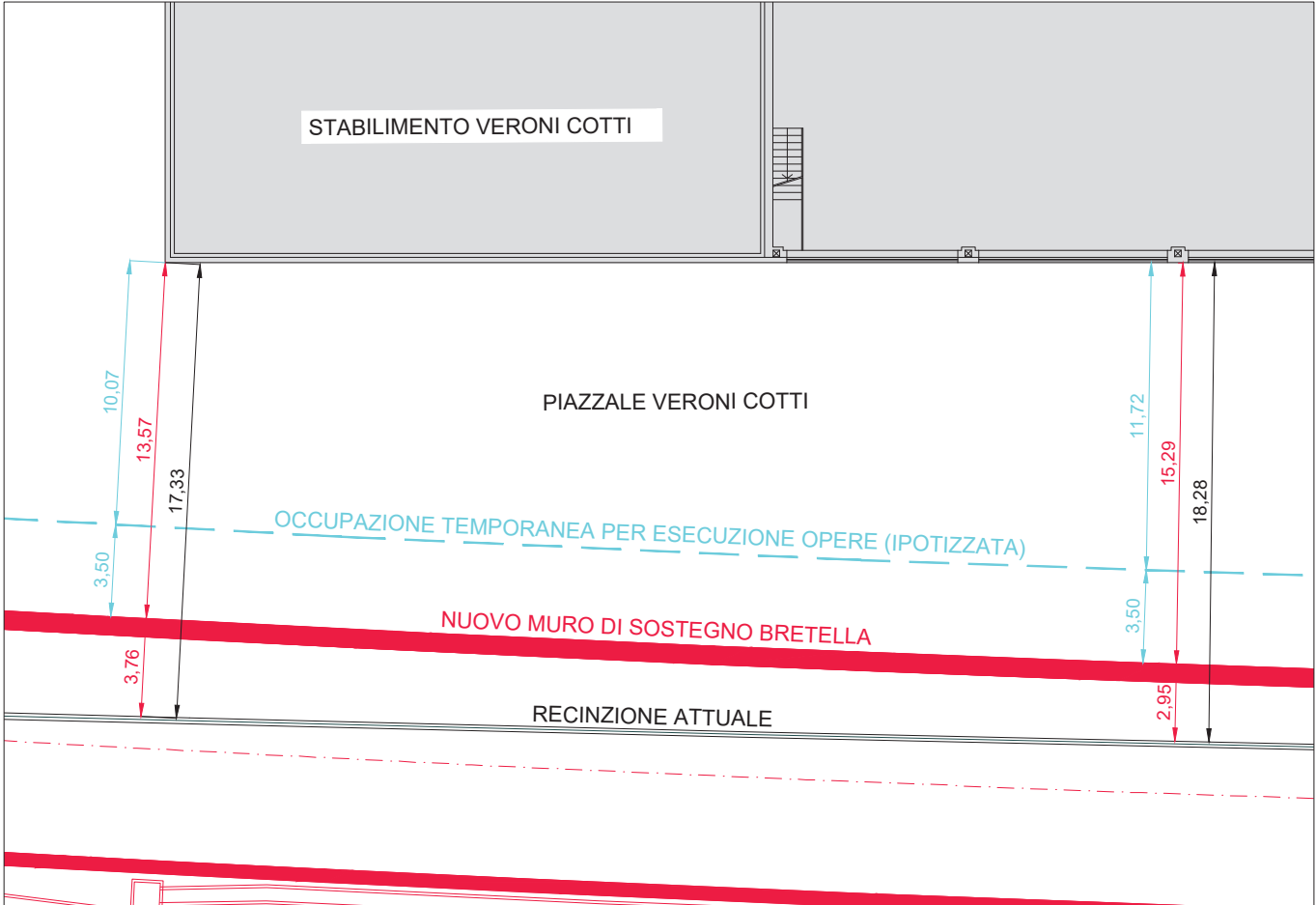
Veroni Cotti s.r.l.

Sede: viale Saltini, 15/17 - Correggio (RE) - Tel. 0522 692955 - Stabilimento: via Camuncoli, 1/A - 42018 S. Martino in Rio (RE) - Tel. 0522 736911 - Fax 0522 696331 - Cod. Fisc. e Part. IVA 01326610357
Iscr. Reg. Impr. RE 01326610357 - REARE n. 176846 - Capitale Sociale € 1.000.000 i.v. - Soggetta a direzione e coordinamento della F.Ili Veroni fu Angelo S.p.A. con unico socio - e-mail: veronicotti@veroni.it

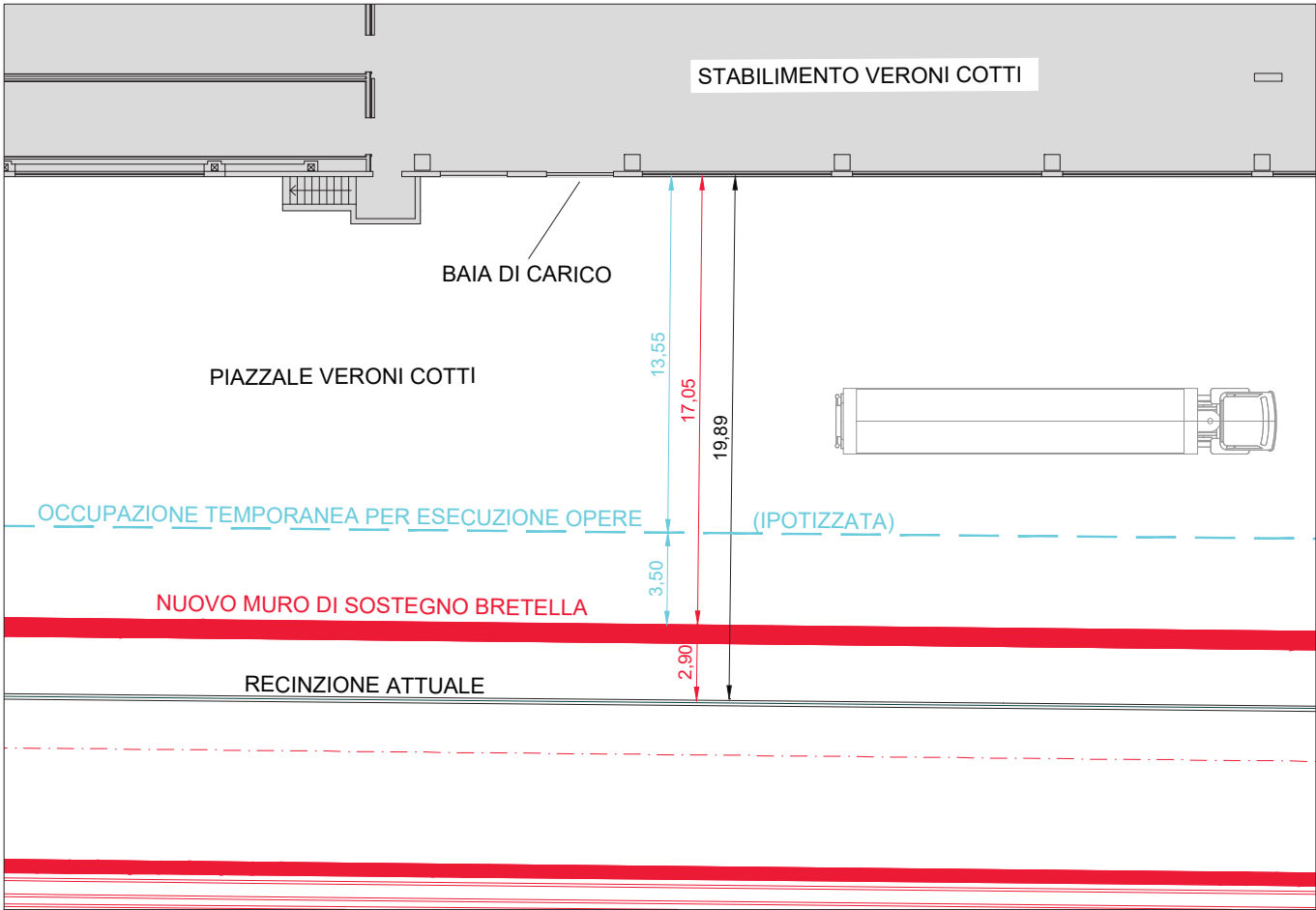
Da Tavola PFES02_Planimetria catastale



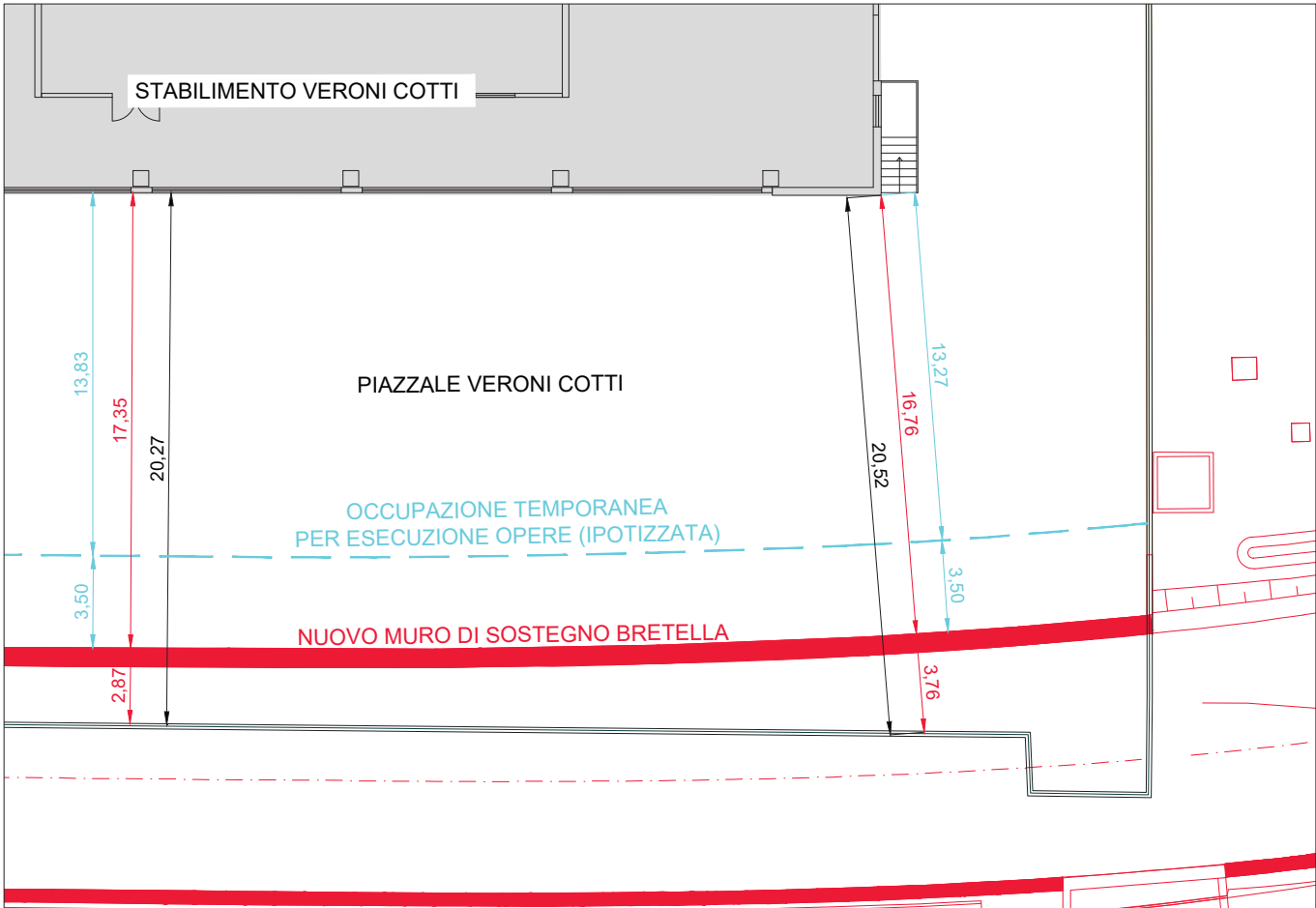
1



2



3



Allegato 2

Flussi interni esistenti TIR

